



# CITTA' DI GIULIANOVA

## PROVINCIA DI TERAMO

### Scadenza versamento rata di acconto (17/06/2019)

#### AVVISO

La Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza **1° gennaio 2016**, l'esclusione dal campo di applicazione della TASI, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a quella ad essa assimilata e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il **17 giugno 2019** scade il termine per il versamento della rata di acconto della TASI. L'acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>ESCLUSE</b> categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>ESENTE PER LEGGE</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>SOLO</b> categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>2,0‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0‰</b>
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (Beni-merce)	<b>2,5‰</b>
Altri immobili	<b>0,0‰</b>

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a € 4,00.

**Chi versa dopo tale data, dovrà pagare una sanzione.**

#### SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

#### IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla L.22/12/2011, n. 214 e s.m.i., a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Pertanto sull'unità immobiliare sopra descritta la TASI non è dovuta.

#### QUALI IMMOBILI SONO ESENTI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

#### COME PAGARE

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di Giulianova (**E058**) e i codici tributi dedicati, mediante modello F24 presso, le banche o gli uffici postali, come di seguito specificato:

- **"3958" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."**
- **"3959" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."**
- **"3961" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."**

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta, barrando l'apposta casella "Ravv."

#### DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

Pertanto le dichiarazioni per l'anno **2019** devono essere presentate entro il **30/06/2020**.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Giulianova, in C.so Garibaldi n. 109, tel: 085-8021243, 085-8021278, 085-8021274; e-mail: [p.dilorenzo@comune.giulianova.te.it](mailto:p.dilorenzo@comune.giulianova.te.it), [a.frastornini@comune.giulianova.te.it](mailto:a.frastornini@comune.giulianova.te.it); [f.trombini@comune.giulianova.te.it](mailto:f.trombini@comune.giulianova.te.it);

Posta elettronica certificata (PEC) [protocollogenerale@comunedigiulianova.it](mailto:protocollogenerale@comunedigiulianova.it), ovvero consultare il sito [www.comune.giulianova.te.it](http://www.comune.giulianova.te.it)

**Orario d'ufficio: MATTINO : lunedì e martedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30, venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30- POMERIGGIO: il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.**